

**DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI
COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI
ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE
DAL TIQE**

Titolo I – Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di scambio di informazioni tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni di qualità commerciale si applicano le definizioni del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 approvato con la deliberazione n. 333/07 e s.m.i. nonché le seguenti definizioni:
- “Application-to-Application” è una modalità di gestione che si avvale di interfacce di comunicazione ossia di un insieme di protocolli che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro in modo automatizzato;
 - “applicazione internet” è un programma sviluppato adottando tecnologie internet;
 - “Autorità” è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - “decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68” è il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - “deliberazione n. 333/07” è la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
 - “messaggio di posta elettronica certificato” è un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
 - “piattaforma” è l'infrastruttura informatica, comprendente sia hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi;
 - “posta elettronica certificata” è ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
 - “richiesta massiva” è una comunicazione contenente un numero di richieste relative alla stessa prestazione e pari almeno a 20; non può essere gestita

tramite richieste massive la prestazione di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

- “sito internet” è l’insieme strutturato di pagine *Web* utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi;
- “strumento di comunicazione evoluto” è una soluzione del tipo “*Application-to-Application*” o una applicazione internet per lo scambio di informazioni;
- “Testo integrato della qualità dei servizi elettrici” o “TIQE” è il testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 333/07.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Sono tenuti all’attuazione del presente provvedimento i distributori ed i venditori di energia elettrica.
- 2.2 Il presente provvedimento si applica allo scambio di informazioni finalizzate all’effettuazione delle prestazioni di qualità commerciale previste dalla deliberazione n. 333/07 richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di energia elettrica, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media tensione, ai sensi dell’articolo 60, commi 3 e 4, del TIQE.

Titolo II – Standard di comunicazione

Articolo 3

Elementi dello standard obbligatorio di comunicazione

- 3.1 I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti ad effettuare lo scambio di informazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, attraverso lo standard obbligatorio di comunicazione caratterizzato con riferimento alle informazioni trasmesse:
 - a) dai formati per la trasmissione delle informazioni;
 - b) dalle regole di trasmissione e ammissibilità delle richieste;
 - c) dai contenuti minimi obbligatori delle informazioni;
 - d) dal sistema di trasmissione delle informazioni di cui al successivo articolo 4.
- 3.2 Le comunicazioni scambiate attraverso lo standard obbligatorio di comunicazione di cui al precedente comma non necessitano di conferma cartacea mediante invio postale o fax, fatta salva la possibilità di ricorrere a tali canali di comunicazione solo nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore.
- 3.3 La sequenza minima obbligatoria dei messaggi ed i contenuti minimi di ciascun scambio informativo per le prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, nonché le causali di inammissibilità delle richieste sono definiti nelle Istruzioni Operative pubblicate nel sito internet dell’Autorità.

Articolo 4

Sistema di trasmissione delle informazioni

- 4.1 Le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, devono essere trasmesse attraverso uno strumento di comunicazione evoluto, che il distributore rende disponibile in modo imparziale e non discriminatorio al venditore.
- 4.2 Lo strumento di comunicazione evoluto consente almeno:
- a) lo scambio di informazioni tramite il vettore XML (*Extensible Markup Language*);
 - b) l'inserimento e l'estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l'utente del sistema;
 - c) la verifica di ammissibilità in tempo reale per le richieste singole e con un ritardo temporale non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo per le richieste massive;
 - d) la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il *tracking* per i diversi stati della richiesta, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;
 - e) il ricevimento dell'avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto.
- 4.3 Per i casi di manutenzione programmata o guasti dei sistemi di trasmissione delle informazioni adottati può essere utilizzata la posta elettronica certificata, previo adeguato preavviso.
- 4.4 I requisiti tecnici delle piattaforme utilizzate per l'invio della posta elettronica certificata devono rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Articolo 5

Tempi di adozione

- 5.1 L'obbligo di dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto, conforme almeno a quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 2, decorre a far data dall'1 ottobre 2010 per i distributori con almeno 100.000 clienti finali alimentati in bassa tensione al 31 dicembre 2009.
- 5.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce i termini temporali dell'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto per tutti gli altri distributori.

Articolo 6

Ricevibilità delle comunicazioni e disposizioni transitorie

- 6.1 A partire dall'1 marzo 2010, fino ai termini di cui al precedente articolo 5, comma 2, i distributori con meno di 100.000 clienti finali alimentati in bassa tensione al 31 dicembre 2009:
- a) sono tenuti ad accettare le comunicazioni inviate attraverso la posta elettronica certificata o, qualora reso disponibile, attraverso uno strumento di

- comunicazione evoluto, purché rispondente almeno alle disposizioni di cui al successivo comma 2;
- b) non sono tenuti a processare le comunicazioni non inviate attraverso la posta elettronica certificata o, qualora reso disponibile, attraverso uno strumento di comunicazione evoluto, purché rispondente almeno alle disposizioni di cui al successivo comma 2.
- 6.2 Lo strumento di comunicazione evoluto di cui al precedente comma deve essere reso disponibile previo accordo tra le parti, in modo imparziale e non discriminatorio, e deve consentire almeno le funzionalità di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettere b) e d).
- 6.3 Fino ai termini di cui al precedente articolo 5, comma 1, i distributori con almeno 100.000 clienti finali alimentati in bassa tensione al 31 dicembre 2009 possono rendere disponibile uno strumento di comunicazione evoluto purchè rispondente a quanto previsto dal precedente comma.
- 6.4 Il distributore che intende avvalersi di quanto previsto dai precedenti commi, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della messa a disposizione di soluzioni del tipo “*Application-to Application*” e/o applicazioni internet:
- a) pubblica nel proprio sito internet nella sezione di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera c), il tipo di soluzione resa disponibile, le istruzioni per avvalersene e la data a partire dalla quale la soluzione è operativa;
- b) comunica mediante posta elettronica certificata alle controparti le informazioni di cui alla precedente lettera a).
- 6.5 I file allegati ai messaggi di posta elettronica certificata di cui al precedente comma 1 sono:
- a) in formato Excel o equivalente o CSV (*Comma Separated Value*) per l’invio di dati numerici;
- b) in formato Pdf (*Portable Document Format*) per l’invio di testi.

Titolo III – Obblighi relativi allo standard di comunicazione

Articolo 7 *Obblighi di informazione*

- 7.1 I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a:
- a) dotarsi di sito internet ed a comunicarne gli estremi alle controparti;
- b) dotarsi di posta elettronica certificata per i casi di cui ai precedenti articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1;
- c) pubblicare nel proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile denominata “Scambio di informazioni tra gli operatori”:
- (i) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire le comunicazioni;
- (ii) il numero di fax ed il recapito di posta a cui far pervenire in alternativa la documentazione nel caso previsto al precedente articolo 3, comma 2;

- d) comunicare tempestivamente alle controparti tramite lo strumento di comunicazione evoluto oppure tramite posta elettronica certificata ogni eventuale variazione nei dati di cui al presente articolo.

7.2 Il distributore è tenuto a pubblicare altresì:

- a) tutte le informazioni utili all'utilizzo del sistema di trasmissione delle informazioni di cui al precedente articolo 4, compresi i riferimenti organizzativi;
- b) i *template* e/o i tracciati, definiti per ciascun scambio informativo in conformità a quanto disposto dai provvedimenti di cui al precedente articolo 3, comma 3, al più tardi entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di pubblicazione degli stessi e, comunque, dai termini di decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1.

Articolo 8

Verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati

- 8.1 Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati scambiati e assicurare il rispetto delle disposizioni in materia, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a conservare in modo ordinato e accessibile, in formato elettronico, i tracciati riportanti i dati scambiati per un periodo non inferiore ad un anno solare.